

## info**lavoro**

Le prestazioni occasionali dopo il Decreto Di Maio

pag. 3

## info**diritto**

Contratti di reti "misti" tra imprenditori e professionisti

pag. 4

## in**evidenza**

Voucher per le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola-lavoro

pag. 7

## in**evidenza**

Il nuovo Codice della privacy

pag. 8

## in**evidenza**

Impresa sociale: il decreto correttivo

pag. 8



## Il Decreto Di Maio dopo la conversione in legge

In data 11 agosto 2018 è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione (L. 9.08.2018, n. 96: <https://goo.gl/a1txy3>) del cosiddetto Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), già vigente dal 14.07.2018.

Tra le modifiche apportate, vediamo le più significative.

### **Contratto a tempo determinato.**

Confermato il ritorno delle causali in caso di durata superiore a 12 mesi e nelle ipotesi di proroga o rinnovo, nonché la restrizione del limite massimo di durata complessiva, ridotta a soli 24 mesi (rispetto ai precedenti 36), ma la nuova disciplina si applica ai contratti di lavoro stipulati dal 14.07.2018, nonché a proroghe e rinnovi successivi al 31.10.2018.

Per i nuovi contratti a tempo determinato occorre una di queste causali:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Non sono assoggettati all'obbligo della causale i contratti per attività stagionali: possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle citate causali.



**info**lavoro

Il Decreto Di Maio dopo la conversione in legge	pag.1
Le prestazioni occasionali dopo il Decreto Di Maio	pag.3
Dai Consulenti del lavoro chiarimenti sui contratti a termine	pag.4

**info**diritto

Legittima una cooperativa tra avvocati	pag.4
Contratti di reti "misti" tra imprenditori e professionisti	pag.4
Nuova disciplina Ue del diritto d'autore	pag.5
Rating di legalità: il nuovo regolamento attuativo	pag.5

**in**evidenza

Impresa sociale: un nuovo modello organizzativo per perseguire finalità di solidarietà sociale mantenendo la struttura e la forma d'impresa	pag.6
Per le imprese nate nel 2018 si può accedere all'esenzione Irap per 5 anni	pag.7
Contributi per la partecipazione a fiere ed eventi per l'internazionalizzazione CCAA Riviere di Liguria	pag.7
PREMIO QUADROFEDELE 2018 ai migliori bilanci d'esercizio e sociali delle coop Legacoop	pag.7
Voucher digitalizzazione	pag.7
Voucher per le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola-lavoro	pag.7
Il nuovo Codice della privacy	pag.8
Impresa sociale: uno studio del Notariato	pag.8
Impresa sociale: il decreto correttivo	pag.8
Croce rossa in campo bianco: il 130° anniversario della Società di Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova	pag.9
PROSSIME SCADENZE	pag.10

130 anni di  
**cooperazione**  
**italiana**  
**in**scadenza

**CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP**  **legacoop**   
LIGURIA ASSICURAZIONI  
**NUOVI SCONTI PER TE**

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: [www.convenzioni.unipol.it/Legacoop](http://www.convenzioni.unipol.it/Legacoop)

**Redazione**

Paola Bellotti  
Enrico Casarino  
Barbara Esposto  
Maria Teresa Pitturru  
Mario Sottili

**Segretaria di Redazione**

Elisabetta Dondero

**Progetto Grafico**

[www.homeadv.it](http://www.homeadv.it)

**Fotografia**

Archivio Fotolia / 123rf  
Archivio Legacoop

SEDI  
**legacoop**  
Liguria

**GENOVA**

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova  
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova  
tel. 010.572111  
fax 010.57211223

**SAVONA**

Comitato territoriale di Savona  
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona  
tel. 019.8386847  
fax 019.805753

**LA SPEZIA**

Comitato territoriale della Spezia  
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia  
tel. 0187.503170  
fax 0187.504395

**IMPERIA**

Comitato territoriale di Imperia  
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia  
tel. 0183.666165  
fax 0183.666277

## infolavoro

<< continua da pag.1

Confermata anche la riduzione da 5 a 4 delle proroghe, rese possibili nell'arco dei 24 mesi di durata massima (ma comunque, sempre con motivazione necessaria dopo i primi 12 mesi di contratto).

Il contributo addizionale dell'1,40% a carico del datore di lavoro viene aumentato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo, anche in caso di somministrazione.

### Somministrazione di lavoro.

La legge di conversione conferma che le nuove causali si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito della somministrazione di lavoro: la necessità di una causale riguarda esclusivamente l'utilizzatore e non l'agenzia di somministrazione.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza il primo gennaio dell'anno di stipula del contratto.



**Indennità risarcitoria per licenziamenti in ambito "tutele crescenti"**. La legge di conversione conferma l'aumento da 4 a sei mesi dell'indennità che va riconosciuto al dipendente in caso di licenziamento illegittimo, nel limite minimo, e a 36 (dalle precedenti 24) nel limite massimo.

Ricordiamo infine, di seguito, le altre principali disposizioni oggetto del decreto convertito.

Ai datori di lavoro che nel 2019 e 2020 assumeranno **giovani sotto i 35 anni a tempo indeterminato**, sarà riconosciuto uno sgravio del **50%** del versamento dei contributi previdenziali (escluso l'Inail) nel limite massimo di 3.000 euro annui.

Sono state introdotte misure per **disincentivare la delocalizzazione**, tra le quali il recupero delle quote di iperammortamento se i beni oggetto dell'agevolazione vengono ceduti o destinati a strutture produttive all'estero.

E' stato disposto che tra le spese ammissibili al **credito d'imposta ricerca e sviluppo** non rientrano quelle sostenute per acquistare particolari beni immateriali (competenze tecniche e privative industriali relative a: invenzioni industriali/biotechologiche; topografie di prodotto; semiconduttori; una nuova varietà vegetale) derivanti da operazioni con imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Ci sono alcune misure per **contrastare il gioco d'azzardo**, tra cui il divieto della relativa pubblicità e particolari avvertimenti da riportare ben visibili sui tagliandi delle lotterie e sui giochi in genere con vincite in denaro.

Al Capo IV, l'art. 10 rende momentaneamente **non operativo l'accertamento da redditometro** almeno fino a che non verrà emanato il nuovo provvedimento del MEF, sentiti l'ISTAT e le associazioni dei consumatori.

L'art. 11 invece indica i **termini per l'invio dello spesometro** con cadenza semestrale, per il primo semestre 2018 al 30.09.2018 (perciò 1.10.2018) e per il secondo al 28.02.2019.

L'art.11-bis recepisce la **proroga della fatturazione elettronica** relativa alla cessione di carburante per autotrazione, mentre l'art. 12 ripristina l'**esonero da split payment per i professionisti** che emettono fatture successivamente al 14.07 verso le Pubbliche Amministrazioni.

L'art.12-bis ripropone anche per il 2018 la possibile **compensazione di somme di cartelle esattoriali** con crediti certi, liquidi ed esigibili maturati verso le Pubbliche Amministrazioni.

## Le prestazioni occasionali dopo il Decreto Di Maio



Per le prestazioni occasionali v'è una serie di novità introdotte dal c.d. Decreto Dignità (D.L. 87/2018), trasformato in legge 96/2018.

In particolare, l'art. 2-bis ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina contenuta nell'art. 54-bis D.L. 50/2017, convertito con modifiche in Legge 96/2017.

Rimane il limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), ma la vecchia formulazione dell'art. 54-bis, c. 8 prevedeva che i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da alcune particolari categorie di soggetti (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari; persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 14.09.2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione -REI- ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) potessero essere computati nella minor misura del 75%, mentre ora è stato stabilito che ciò può avvenire solo a condizione che i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la propria condizione.

Inoltre, per il **settore agricolo**, è stato introdotto per il prestatore l'obbligo di **autocertificare la non iscrizione**, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Infine, la norma precedente prevedeva il divieto del ricorso alle prestazioni occasionali per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La legge 96/2018, ora, ha introdotto una **deroga per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo**, anche se limitata alle attività lavorative rese dai soggetti di cui al già citato comma 8 e a condizione che le medesime aziende abbiano alle proprie dipendenze fino a **8 lavoratori**.

## Dai Consulenti del lavoro chiarimenti sui contratti a termine

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 16 del 20 settembre 2018 (<https://goo.gl/B1SmFg>), illustra gli effetti delle novità introdotte dal cosiddetto decreto Dignità ([goo.gl/zchrn8](https://goo.gl/zchrn8)) analizzando le modalità di risoluzione di casi concreti in applicazione delle regole sui **contratti a termine**. Il documento si sofferma anche sul lavoro intermittente e quello accessorio, sulla impugnativa dei licenziamenti illegittimi e sulle norme per il contrasto alla delocalizzazione.

infodiritto

## Legittima una cooperativa tra avvocati



**E' ammessa la costituzione di una società multidisciplinare, anche in forma cooperativa, anche per la professione forense se gli avvocati iscritti all'albo hanno almeno due terzi del capitale e la maggioranza nell'organo di gestione, mentre fino all'avvento della nuova disciplina - entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - l'esercizio in forma associata era consentito solo ai soci in possesso del titolo di avvocato.**

E' quanto stabilito dalle **Sezioni unite della Corte di Cassazione** nella sentenza n. 19282/2018 del 22 maggio 2018 (<https://goo.gl/5N7hgW>), pubblicata il 19 luglio 2018.

Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 4-bis della legge n. 247/2012 nella versione riformata:

1. l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a **società di persone, a società di capitali o a società cooperative** iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
2. nelle società tra avvocati:
  - a) *i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;*
  - b) *la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;*
  - c) *i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sopra citata sentenza, hanno rilevato che l'articolo 4-bis appena richiamato, ha carattere speciale e prevale sulle precedenti disposizioni in materia, per cui **non è più consentito soltanto come unico modello societario quello della società di avvocati** (regolato dalle leggi sulla società in nome collettivo), **ma - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - è ammessa la costituzione di società di persone, società di capitali e cooperative** i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo o avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni e l'organo di gestione sia formato da soli soci e, nella maggioranza, da soci avvocati.

## Contratti di reti "misti" tra imprenditori e professionisti

Alla luce delle norme attualmente in vigore **è impossibile** iscrivere il contratto di rete sulla posizione di un soggetto "che svolge attività professionale" non iscritto al Registro delle imprese.

**E' invece possibile la creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali - professionali) dotati di soggettività giuridica**, come descritti ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 della Legge n. 34/2009, di conversione del D.L. 5/2009.

Solo tale fattispecie è dotata di autonoma soggettività e prevede l'iscrizione della rete al Registro delle imprese non già sulla posizione dei singoli "retisti" ma attraverso l'iscrizione autonoma: ciò consente la **possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste**.

E' quanto ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3707/C del 30 luglio 2018 (<https://goo.gl/iKULZ3>).

La circolare, emanata in risposta a numerosi quesiti, fornisce chiarimenti in merito alla **nuova disciplina dei contratti di rete aperti a soggetti differenti dagli imprenditori** e, in particolare, in merito alla **partecipazione di "lavoratori autonomi" ai contratti di rete disciplinati dal D.L. n. 5 del 2009**.



## Nuova disciplina Ue del diritto d'autore

Il Parlamento europeo ha approvato una serie di modifiche sul copyright (disciplina del diritto d'autore).

Qui il testo della norma: [goo.gl/FmjZbV](http://goo.gl/FmjZbV).

L'obiettivo è quello di garantire che musicisti, artisti, interpreti e sceneggiatori, editori e giornalisti, siano remunerati per il loro lavoro, quando viene utilizzato da piattaforme di condivisione come YouTube o Facebook, o da aggregatori di notizie come Google News (art. 11 introduce la possibilità per gli editori di chiedere il pagamento per l'utilizzo anche di brevi frammenti di testo).

L'impiego non commerciale dei link resta tuttavia fuori dall'applicazione della disciplina, in quanto viene specificato che, ad esempio, il caricamento di contenuti su enciclopedie online che non hanno fini commerciali, come Wikipedia, o su piattaforme per la condivisione di software open source, sarà escluso dall'obbligo di rispettare la nuova disciplina.

E la semplice condivisione di link di articoli, con la citazione di alcune parole chiave, sarà esclusa dalle norme sul copyright.



## Rating di legalità: il nuovo regolamento attuativo



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 28.05.2018, n. 122 è entrata in vigore la delibera 15.05.2018 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che sostituisce il regolamento del 2016, portando alcune semplificazioni. Il nuovo testo mira a semplificare e chiarire le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento del rating di legalità.

L'obbligo dichiarativo ex art. 2 del regolamento, a carico delle imprese già in possesso degli altri requisiti in materia di dimensione del fatturato (minimo 2 milioni) e di iscrizione alla CCIAA da almeno 2 anni, non riguarda più solo l'assenza di:

- condanne che impongono misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 a carico dell'impresa e per reati di mafia;
- misure di prevenzione e cautelari a carico dell'imprenditore e altri soggetti;
- sentenze di patteggiamento per reati tributari.

Ora tra gli obblighi dichiarativi figurano anche i provvedimenti relativi ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le cause di divieto di rilascio del rating, è stato aggiunto anche il commissariamento, ma "limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento".

Tra le condizioni che incrementano il punteggio di rating sono state previste:

- l'adesione ai protocolli o alle intese di legalità, sottoscritti dal Ministero dell'interno o dalle Prefetture con associazioni imprenditoriali e di categoria
- la previsione nei contratti con i propri clienti di clausole di mediazione per la risoluzione di controversie, quando non obbligatorie per legge
- l'adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche.

Tra le novità più importanti, la semplificazione della procedura di attribuzione che vede ora l'AGCM quale unica Autorità preposta al procedimento, che può richiedere alle imprese informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating. L'AGCM può sottoporre richieste di informazioni e pareri all'Antitrust, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e ai Ministeri dell'Interno e della Giustizia.

Infine, il nuovo regolamento introduce la distinzione tra revoca e annullamento del rating: in caso di perdita di uno dei requisiti per l'attribuzione del rating, l'Autorità dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno; l'Autorità dispone l'annullamento del rating se rilasciato o rinnovato in carenza di uno o più dei presupposti di cui all'art. 2 del regolamento.

## inevidenza

# Impresa sociale: un nuovo modello organizzativo per perseguire finalità di solidarietà sociale mantenendo la struttura e la forma d'impresa

Nell'ambito della recente riforma del Terzo Settore merita sicuramente un'attenzione particolare la disciplina giuridica dell'Impresa Sociale che tende a potenziare tale istituto il quale risale all'ormai lontano 2006 quando con il D. Lgs 24 marzo 2006 n. 155 è stata regolata nel nostro ordinamento interno quella particolare forma organizzata di attività economica esercitata " ... senza scopo di lucro ... in via stabile e principale ... volta allo scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale".

Con il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 recante la nuova disciplina in materia di impresa sociale, integrato e corretto dalle disposizioni emanate con il D. Lgs. 20 luglio 2018 n. 95 (di cui abbiamo già anticipato alcuni argomenti di maggiore interesse nel precedente numero di Infolega), il legislatore ha voluto potenziare tale particolare forma di "fare impresa" nel sociale, individuando alcune prerogative di natura agevolativa, sia in relazione al reddito prodotto da tali organizzazioni d'impresa, sia dal lato dei potenziali soggetti sostenitori delle relative iniziative di solidarietà sociale.

In via preliminare, per comprendere appieno tale particolare qualificazione giuridica, occorre evidenziare che la natura di impresa sociale può essere acquisita da tutta una serie di soggetti privati strutturalmente anche molto diversi fra di loro che vanno dagli Enti privati (i cd. enti non commerciali, fra cui associazioni, fondazioni, altre organizzazioni private, fra cui le Onlus) alle società costituite nelle forme tipiche del V libro del Codice Civile (ad esempio, le società a responsabilità limitata).

Ciò che conta è che tali soggetti privati (ne sono escluse le amministrazioni pubbliche, ma anche le società con un unico socio persona fisica e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche in via indiretta, l'erogazione di beni e di servizi in favore dei soli soci od associati) esercitino un'attività d'impresa in via stabile e principale, senza perseguire scopi di lucro, la quale rivesta un interesse generale e persegua finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando delle modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

Per presunzione di legge, si precisa che per attività d'impresa esercitata "in via stabile e principale" si deve intendere quell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs 112/2017 per la quale i ricavi conseguiti siano superiori al 70% dei ricavi complessivi conseguiti dall'impresa sociale. Le attività d'impresa considerate d'interesse generale sono davvero molteplici, spaziando dagli interventi e prestazioni sanitarie, socio sanitarie, all'educazione, istruzione e formazione professionale, dalla formazione universitaria e post universitaria, alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, dalla cooperazione allo sviluppo, ai vari servizi finalizzati all'inserimento ovvero al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, dall'accoglienza umanitaria ed all'integrazione sociale dei migranti, all'agricoltura sociale ed agli alloggi sociali, etc..

La finalità non lucrativa viene garantita prevedendo da un lato la destinazione degli utili ed avanzi di gestione allo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio dell'impresa sociale e dall'altro lato vietando ogni possibile distribuzione indiretta di utili mediante l'individuazione di alcuni vincoli operativi che sono sostanzialmente derivati dalle disposizioni fiscali delle Onlus (divieto di corrispondere compensi non proporzionati all'attività svolta per gli amministratori, sindaci e soci; divieto di corrispondere ai lavoratori subordinati od autonomi retribuzioni o compensi che siano superiori al quaranta per cento rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi; divieto di remunerazione di strumenti finanziari non bancari oltre un limite predeterminato; divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; divieto di cedere beni o prestare servizi ai soci, amministratori, sindaci, e ad eventuali loro parenti ovvero parti correlate, a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle di mercato).

Al fine di promuovere l'utilizzo dell'impresa sociale da parte degli operatori economici

privati che operano nei settori del sociale, il legislatore ha introdotto una particolare disciplina di favore che potremmo articolare in via di sintesi come segue: a) sul lato del reddito prodotto: completa detassazione (rectius, non concorrenza alla formazione del reddito imponibile) delle somme (ossia, gli utili e gli avanzi di gestione) destinate in sede di approvazione del bilancio annuale di esercizio ad una specifica riserva indivisibile da assumersi fiscalmente in sospensione d'imposta; parimenti, completa detassazione delle somme che sono destinate al pagamento del contributo ispettivo di cui all'art. 15 del D. Lgs 112/2017 ed altresì delle cd. variazioni fiscali di bilancio. In questo modo, pervenendosi, ad una sostanziale detassazione del reddito rinveniente dalle attività delle imprese sociali purché svolte in stretta conformità alle disposizioni di legge; b) sul lato dei soggetti sostenitori delle iniziative d'impresa realizzate dalle imprese sociali: riconoscendo alle persone fisiche una detrazione d'imposta pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più imprese sociali, fra cui le società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni; per i soggetti Ires, l'importo del 30% viene detassato. Per entrambi i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, viene previsto l'obbligo di mantenere l'investimento nel capitale sociale per almeno un quinquennio, a pena di decadenza dell'agevolazione fiscale.

Va, peraltro, sottolineato che le norme dianzi riepilogate di favore fiscale restano tuttora subordinate al via libera della Commissione europea che dovrà essere investita nel merito da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in aderenza al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il contrasto agli aiuti di Stato.

Per quanto attiene infine alle cooperative sociali, va evidenziato che le medesime sono considerate, dall'art. 1 comma 4° del D. Lgs. 112/2017, di diritto imprese sociali, applicandosi, peraltro, la normativa prevista per le imprese sociali soltanto in quanto compatibile. Con questa affermazione il legislatore ha voluto riconoscere la specificità della cooperazione sociale che è regolata, in primis, da una norma propria e speciale che è la legge 8 novembre 1991 n. 391 e dalle disposizioni del codice civile in riferimento alla particolare natura di società cooperativa. In via subordinata ed in quanto comunque compatibili, troveranno applicazioni le nuove disposizioni relative all'impresa sociale e quelle, non espressamente derogate, del Codice del Terzo Settore.

A cura di *Gioacchino Dell'Olio*

## Per le imprese nate nel 2018 si può accedere all'esenzione Irap per 5 anni

Sono state approvate le modalità di richiesta di esenzione dal pagamento dell'Irap per i primi 5 anni per le nuove attività aperte sul territorio ligure nel 2018.

Hanno diritto all'esenzione **le nuove attività** iscritte al Registro imprese e **le attività già esistenti**, sia in altri ambiti territoriali sia in Liguria, che aprano o abbiano aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale, nel periodo compreso dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018, a patto che resti attivo e non venga trasferito per i 5 anni previsti dalla defiscalizzazione.

Sono ricomprese nella sfera operativa dell'agevolazione in oggetto anche le imprese iscritte nel registro delle imprese prima del 1° Gennaio 2018 ma che non hanno mai operato anteriormente a questa data ed hanno iniziato la loro attività "nuova" dopo la medesima data.

L'agevolazione si applica limitatamente al valore della produzione netta non eccedente i 2 milioni di euro di fatturato prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio.

E' previsto l'accesso semplificato, grazie alle presentazioni delle istanze attraverso un apposito modulo di autocertificazione direttamente alle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 Aprile 2019.

## Contributi per la partecipazione a fiere ed eventi per l'internazionalizzazione CCIAA Riviera di Liguria

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese con sede legale o sede operativa nel territorio di propria competenza, contributi a fondo perduto per supportare il processo di internazionalizzazione, con lo scopo anche di favorire la partecipazione a Fiere ed Eventi in Italia e all'estero, nel rispetto della legislazione vigente "de minimis".

A tal fine la Camera di Commercio Riviera di Liguria stanziava l'importo di Euro 100.000,00 per la partecipazione a fiere ed eventi per l'internazionalizzazione tramite una delle Aziende Speciali della Camera di Commercio Riviera di Liguria o in forma autonoma, come disciplinato dal bando, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta camerale n. 77 del 19 giugno 2018.

Ogni dettaglio alla pagina <https://goo.gl/EqMQSd>

## PREMIO QUADROFEDELE 2018 ai migliori bilanci d'esercizio e sociali delle coop Legacoop



Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale

Riteniamo importante richiamare l'attenzione sul **Premio QuadroFedele 2018 ai migliori bilanci d'esercizio e sociali delle Cooperative aderenti a Legacoop**, giunto ormai alla 20<sup>a</sup> edizione.

Il Premio è organizzato da **AIRCES** (Associazione Italiana dei Revisori Legali dell'Economia Sociale) con il patrocinio di

**Legacoop**, la collaborazione di **COOPFOND** e il supporto tecnico **dell'Oscar dei bilanci** promosso dalla FERPI.

Il **Bando del premio**, con finalità, criteri di valutazione, componenti della giuria, modalità di partecipazione e la **scheda di adesione** potranno essere rilevate e scaricate dal sito AIRCES seguendo il link [goo.gl/bBrj8S](https://goo.gl/bBrj8S)  
Invitiamo ogni cooperativa a considerare la validità del Premio e la conseguente partecipazione.

## Voucher digitalizzazione

Dal 14.09.2018 è operativa la piattaforma (<https://agevolazionidgiai.invitalia.it/>) del Ministero dello Sviluppo Economico che consente alle imprese di richiedere il voucher digitalizzazione.

Per effettuare la richiesta, è necessario:

- indicare i dati identificativi del richiedente;
- indicare i dati relativi al firmatario, al referente da contattare, alla prenotazione del voucher;
- compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante le spese sostenute per il progetto con la relativa evidenza dei pagamenti e quella sullo status del richiedente.

Le richieste potranno essere presentate **fino al termine del 14.03.2019**, anche se il termine massimo per l'ultimazione delle spese è il 14.12.2018.

## Voucher per le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola-lavoro



Si ricorda che è aperta la seconda tranches di finanziamenti erogati dalla Camera di commercio per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) della provincia di Genova per incentivare l'inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro e contribuire allo sviluppo del sistema economico locale.

72.500,00 euro di fondi, domande fino al 30 novembre 2018 (o fino ad esaurimento fondi).

Ogni dettaglio alla pagina <https://goo.gl/15wd3d>

## Il nuovo Codice della privacy



Nonostante le disposizioni della nuova normativa comunitaria non necessitassero di una legge per il recepimento nell'ordinamento del nostro Paese, essendo di efficacia immediata, il nostro legislatore ha opportunamente adeguato le disposizioni nazionali alla nuova cornice regolamentare europea.

Sulla Gazzetta Ufficiale 4.09.2018, n. 205 è stato pubblicato il **D.Lgs. 10.08.2018, n. 101** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016", con il quale viene profondamente rivisto il vigente codice privacy (D.Lgs. 196/2003) sopprimendo le disposizioni del codice incompatibili con il GDPR ed inserendo **altre disposizioni dirette a recepire alcune norme del Regolamento** diversamente non direttamente applicabili. Tra le modifiche apportate al codice privacy:

- l'inserimento del nuovo art. 154-bis (operato dall'art. 14 D.Lgs. 101/2018), che al comma 4 prevede che in considerazione delle **esigenze di semplificazione delle PMI**, il Garante per la protezione dei dati personali promuova, nelle linee guida, **modalità semplificate di adempimento degli obblighi** del titolare del trattamento;
- la previsione di un **"periodo di clemenza" per l'irrogazione delle sanzioni**, di durata di 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi fino al 19.05.2019, durante il quale **"il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie"** (art. 22, c. 13 D.Lgs. 101/2018);
- la **rimodulazione del regime sanzionatorio**, per renderlo più aderente al GDPR, con l'irrogazione di sanzioni di tipo diverso, amministrativo o penale, rispetto a quello previsto dal codice privacy previgente.

In sostanza, per le Pmi è concessa una **proroga di 8 mesi** per l'adeguamento completo alle direttive UE sulla privacy e, con riferimento specifico alle **micro, piccole e medie imprese**, il Garante sarà chiamato a promuovere alcune modalità semplificate per il trattamento dei dati, in modo da facilitare l'applicazione nelle realtà meno strutturate, in particolare per l'applicazione delle sanzioni amministrative (fino a € 10 milioni). In particolare, per i contratti di **lavoro subordinato** fino alla pronuncia del Garante valgono le vecchie regole.

## Impresa sociale: uno studio del Notariato

**La nuova disciplina dell'impresa sociale**, come introdotta dal D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e recentemente integrata dal D.Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018, costituisce l'oggetto dello studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 91/2018/I (<https://goo.gl/17roZB>).

Secondo il Notariato, **poiché le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto, alle stesse non risulta applicabile l'obbligo di adeguare gli statuti** delle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017 (20.07.2017).

Lo studio, dopo aver approfondito la questione degli **adeguamenti statutari**, approfondisce il tema della **nozione di impresa sociale** e dell'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme del Codice del Terzo settore.

Il documento procede poi alla disamina degli **elementi che caratterizzano la disciplina dell'impresa sociale**, quali lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale, l'assenza dello scopo di lucro, la denominazione, le cariche sociali, gli organi di controllo interno, i procedimenti di ammissione ed esclusione, la disciplina della struttura proprietaria e dei gruppi, le scritture contabili, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività.

Si passa, di seguito, ad altri elementi, tra i quali i profili concernenti la **costituzione e la pubblicità dell'impresa sociale e le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio**, dedicando particolare attenzione alle norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative.

## Impresa sociale: il decreto correttivo

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D. Lgs. 20.07.2018 n. 95 (<https://goo.gl/4pBGiQ>), correttivo del D. Lgs. 3.07.2017 n. 112. contenente la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

E' confermato l'ampliamento da 12 a 18 mesi del termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina (entro il 20.01.2019), e ciò, secondo l'interpretazione ministeriale, **varrebbe anche per le cooperative sociali. Tuttavia, secondo il Notariato, poiché le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto, alle stesse non risulta applicabile l'obbligo di adeguare gli statuti** delle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017 (20.07.2017). E' auspicabile che intervenga un definitivo chiarimento sul punto.

Il decreto correttivo stabilisce che, per imprese sociali costituite in forma di cooperative, non si considera distribuzione di utili e di avanzi di gestione, anche indiretta, la **ripartizione ai soci di ristorni** correlati ad attività di interesse generale effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e nel rispetto delle condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Tra le importanti novità introdotte dal decreto:

- **l'utilizzo delle riserve a copertura delle perdite** è consentito e non comporta la decadenza dal beneficio della detassazione, con l'unica condizione che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite;
- come previsto per le società cooperative dall'art. 21, c. 10 L. 27.12.1997, n. 449, **non concorrono a formare il reddito imponibile** delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 Tuir (disposizione applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'art. 3, c. 1);
- **l'agevolazione sugli investimenti nel capitale sociale di società imprese sociali**, consistente nella detrazione o deduzione di un importo pari al 30% della somma investita (entro un tetto massimo per periodo di imposta), si applica a condizione che l'investimento sia mantenuto per almeno **5 anni** e sia effettuato nei confronti di una società che, a prescindere da quando sia stata costituita, abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.



## «La Cooperazione Italiana»: 130 anni di informazione cooperativa

### Croce rossa in campo bianco: il 130° anniversario della Società di Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova



Tra le venti società di mutuo soccorso genovesi più antiche ancora in attività, l'organizzazione mutualistica tra gli agenti municipali traguarda quest'anno i 130 anni: la stessa età del glorioso gonfalone sociale che riporta, nella sua croce rossa in campo bianco retta dai due grifoni, il simbolo e i colori dell'appartenenza civica.

Nella ricostruzione della storia delle società di mutuo soccorso, lo sviluppo dell'organizzazione tra appartenenti ai Corpi e alle Pubbliche Amministrazioni merita un posto di rilievo, dimostrando come tali iniziative solidaristiche - sviluppatesi tra le classi operaie e artigiane soprattutto in Piemonte e Liguria dopo i moti del 1848 e le libertà concesse dallo Statuto Albertino - dopo pochi decenni figurino ormai patrimonio consolidato di tutte le categorie lavorative.

Negli anni settanta dell'Ottocento - superate le iniziali incertezze e l'ostilità dei ceti imprenditoriali e delle autorità di pubblica sicurezza verso questa prima forma di associazione tra lavoratori - militari in congedo, marittimi, ferrovieri imparavano a conoscere i meccanismi democratici e le pratiche di solidarietà e assistenza. Nel 1886 il riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso agevolava l'associazione tra gli operai, ora al riparo dalle sanzioni, dai controlli e dagli scioglimenti arbitrari che segnano la difficile fase di consolidamento del mutualismo italiano.

Attraverso il riconoscimento da parte dello Stato, seppure con i limiti riconosciuti allo strumento legislativo, si favoriva il processo di acquisizione dei diritti e delle tutele elementari anche per le centinaia di operai e impiegati municipali, esclusi al pari delle altre categorie da meccanismi di protezione sociale ancora inesistenti, e sul cui status gravavano inoltre gli obblighi e i divieti imposti ai funzionari pubblici.

Nel 1888 alcuni agenti municipali pensionati decidevano di unirsi in una società, inizialmente aperta solo ai lavoratori non più in servizio: una limitazione subito decaduta per la constatata esiguità degli aventi diritto. Nel dicembre dello stesso anno, presso la Sala Savori (che quattro anni più tardi avrebbe ospitato l'assemblea costitutiva del partito socialista italiano) si costituiva così la Società di mutuo soccorso tra gli agenti municipali pensionati, non pensionati ed in attività di servizio, nucleo originario dell'attuale, che il 15 febbraio 1890 otteneva il riconoscimento giuridico previsto dalla legge.

Gli obiettivi del nuovo sodalizio - che precedeva di poco le analoghe iniziative di Corpi militari, associazioni di reduci delle campagne risorgimentali, impiegati civici e dello Stato - erano inizialmente individuati nel reciproco sostegno in caso di malattia, nelle onoranze funebri e nella garanzia di una protezione economica di base in caso di avversità o infortunio. Il primo statuto, tuttavia, apriva anche alla possibilità "di mettere in pratica, a tempo opportuno, tutti quei provvedimenti economici che mano a mano si riscontreranno utili al benessere dei soci e delle loro famiglie".

Una prospettiva ampia ed evolutiva - coerente con un quadro economico e sociale in rapido mutamento quale quello genovese, investito dalle conseguenze sociali dell'industrializzazione - che negli anni seguenti avrebbe contemplato la realizzazione di una cooperativa di consumo interna.

Sotto il crisma di san Giorgio - il vessillo donato dal barone Andrea Podestà, più volte sindaco e promotore di altre iniziative solidaristiche - in pochi anni la società moltiplicava le forme di intervento e gli associati, assorbendo tra i suoi 650 soci categorie affini, quali gli agenti del dazio, ma anche riscossori dell'imposta municipale, custodi, portieri, sorveglianti dei lavori pubblici, della necropoli e dei macelli, guardie sanitarie.

A inizio Novecento, l'avvio di politiche pubbliche di tutela infortunistico-previdenziale e la necessità di una riorganizzazione interna portavano alla ricostituzione come Sms Vigili Urbani (dal 28 ottobre 1999 Società di mutuo soccorso Polizia Municipale). Il 1° gennaio 1904, con i soci limitati a 420, la società ridefiniva la propria missione nel nuovo statuto, conformando gradualmente la propria attività ai mutamenti imposti alla natura e alle funzioni del Corpo di Polizia Municipale dall'avanzare del progresso e dalla trasformazione della città.

Sebastiano Tringali



#### In breve

«La cooperazione ha finalmente anche in Italia un giornale che ne propugnerà i molteplici interessi, che accoglierà le forze sparse, che sarà il tramite delle associazioni per comunicare tra loro [...], che, incurando gli incerti, gioverà a suscitare un nuovo fervore di bene, diffondendo ovunque i benefici del reciproco amore».

Per celebrare i **130 anni de «La Cooperazione italiana»**, fondata a Milano il 1° gennaio 1887 quale organo della Federazione (poi Lega) nazionale delle cooperative, ogni mese pubblicheremo su «Infolega» la trascrizione di un articolo tratto dalla banca dati digitale del periodico, realizzata dal Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l'economia sociale di Bologna in collaborazione con l'IBACN della Regione Emilia-Romagna.

Per consultare l'archivio digitale:  
<http://cooperazioneitaliana.cooperazione.net>.

Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 10, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Doria Tursi (Via Garibaldi 9, piano III, ingresso a invito) si terrà la cerimonia conclusiva delle celebrazioni per il 130° anniversario della Società di Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova: Le società di mutuo soccorso tra passato, presente e futuro.

Il programma prevede la lectio magistralis "170 anni di storia delle società di mutuo soccorso" di Sebastiano Tringali, storico e direttore Ames. Oltre alle autorità locali, interverrà il Vicepresidente FIMIV e Presidente della SMS Cesare Pozzo Armando Messineo, con l'approfondimento sulle modifiche legislative intervenute e i servizi offerti dalla mutualità integrativa volontaria.

Info: [info@smspmgenova.it](mailto:info@smspmgenova.it)

## in scadenza



Pagina a cura di  
Nord Ovest Servizi s.r.l. - Liguria

### 10 Ottobre 2018

#### INPS - PERSONALE DOMESTICO

Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente)

#### FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE

Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa (trimestre precedente)

### 16 Ottobre

#### Soggetti IVA: adempimenti contabili

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

#### Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione: adempimenti contabili

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

#### Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

#### Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale

Versamento 8° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2017 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,31% mensile a titolo di interessi.

#### Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.

#### Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.

#### Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente.

#### Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5ª rata del saldo IVA 2017

Versamento 5° rata del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 30/06/2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,15%.

#### Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4ª rata del saldo IVA 2017

Versamento 4ª rata del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 30/06/2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%

#### Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3ª rata del saldo IVA 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 3ª rata del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 30/06/2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.

#### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 5ª rata

Versamento della 5ª rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,15%

#### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 4ª rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento della 4ª rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

#### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 3ª rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento della 3ª rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%

#### Soggetti Ires: versamento 5ª rata a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 dell'Ires

Versamento 5ª rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,15%

#### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 5ª rate

Versamento della 5ª rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,15%

#### Soggetti Ires: versamento 4ª rata a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 4ª rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%

#### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 4ª rate con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento della 4ª rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%

#### Soggetti Ires: versamento 3ª rata a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 3ª rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%

#### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 3ª rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di

**interesse corrispettivo**

Versamento della 3<sup>a</sup> rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%

**Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5<sup>a</sup> rata dell'Irap a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018**

Versamento 5<sup>a</sup> rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,15%

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 5<sup>a</sup> rate**

Versamento della 5<sup>a</sup> rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,15%

**Titolari di partita Iva: versamento 4<sup>a</sup> rata Irap a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 4<sup>a</sup> rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%

**Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4<sup>a</sup> rata dell'Irap a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 4<sup>a</sup> rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 4<sup>a</sup> rate con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento della 4<sup>a</sup> rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%

**Titolari di partita Iva: versamento 3<sup>a</sup> rata Irap a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 3<sup>a</sup> rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo

acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%

**Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3<sup>a</sup> rata dell'Irap a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 3<sup>a</sup> rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 3<sup>a</sup> rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento della 3<sup>a</sup> rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%

**RITENUTE**

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo,

*continua a pag.12 >>*

# ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

**Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.**

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: [rosangela.conte@legaliguria.coop](mailto:rosangela.conte@legaliguria.coop)

**ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE**



**Fon.Coop**

*Cooperare è formare*



<< continua da pag. 11

provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)

#### ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

#### CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

#### CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

#### CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

#### GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI

Versamento contributi relativi al mese precedente

## 17 Ottobre

#### Ravvedimento

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 17 settembre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

## 22 Ottobre

#### PREVINDAI E PREVINDAPI

Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente

## 25 Ottobre

#### Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese o acquisite nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

#### Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel terzo trimestre del 2018 nei confronti di soggetti UE

#### MOD. 730 - INTEGRATIVO

Consegna al CAF o al professionista abilitato del Mod. 730 - integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato il Mod. 730

## 31 Ottobre

#### Soggetti IVA: Versamento dell'Iva dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri per l'anno di imposta 2017

Versamento dell'Iva dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri per l'anno di imposta 2017

#### Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2018

#### Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2018"

Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2018"

#### Presentazione della dichiarazione IRAP 2018

Presentazione della dichiarazione IRAP 2018

#### Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2018"

Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2018"

#### Mod. 770/2018 Redditi 2017:

##### Presentazione

Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2017 - Mod. "770/2018 Redditi 2017"

#### Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2018

Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2018, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L.

n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

#### Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 1° ottobre 2018

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 1° ottobre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

#### Ravvedimento annuale delle imposte non versate o versate in misura insufficiente nel 2017, maggiorate degli interessi e con applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 472/1997

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti delle imposte non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) nel 2017, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento annuale)

#### Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

#### DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - INPDAP - Ex ENPALS) del mese precedente

#### LIBRO UNICO

scadenza delle registrazioni relative al mese di precedente

#### MOD. 770

invio telematico dichiarazioni

#### CERTIFICAZIONE UNICA 2017

invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2018 contenente esclusivamente redditi 2017 non dichiarabili tramite Mod. 730/2018 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA)

info  **lega**  
legacoop LIGURIA